



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

02724-22

in caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere la generalità e
gli estremi identificativi,
a norma dell'art. 92
d.l. n. 10/2000 in quanto
 depositato d'ufficio
 a richiesta di parte
 impresso dalla legge

Composta da:

Gerardo Sabeone - Presidente -
Maria Teresa Belmonte
Irene Scordamaglia
Giuseppe Riccardi - Relatore -
Giovanni Francolini

Sent. n. sez. ³¹⁶⁹ /2021
PU- 07/12/2021
R.G.N. 37752/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 28/09/2020 della Corte di Appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137,
del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale M.
Francesca Loy, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
lette le richieste del difensore dell'imputato, Avv. (omissis) , che ha
concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 28/09/2020 la Corte di Appello di Milano ha
confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di (omissis)
(omissis) dal Tribunale di Monza che lo aveva condannato alla pena di anni
cinque e mesi due di reclusione per i reati di lesioni gravissime di cui all'art.
583, comma 2, n. 4 cod. pen. (sfregio permanente) ai danni di (omissis)
e atti persecutori ai danni dei componenti della famiglia (omissis), nonché del
reato di cui all'art. 4, comma 2, L 110/1975, perché portava senza giustificato

CR

motivo, fuori dalla propria abitazione, uno strumento da taglio atto ad offendere.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di (omissis) Avv. (omissis) che ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 583, comma 2, n. 4, cod. pen.

In particolare, si contesta la sussistenza degli estremi dell'aggravante della lesione gravissima con sfregio permanente, per avere la sentenza ignorato la perizia del prof. (omissis) che concludeva in senso opposto, avendo affermato che le caratteristiche morfologiche della ferita non configurano dal punto di vista penalistico il requisito dell'evidenza e dell'immediata percettibilità; invero, la lesione non interessa la parte frontale, e non sarebbe apprezzabile sulla base della mera visione delle fotografie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Preliminarmente va rilevato che l'eccezione di omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza formulata per l'udienza del 1 marzo 2021 risulta comunque assorbita dal rinvio all'odierna udienza, la cui fissazione è stata comunicata al difensore.

Va inoltre rilevato che la decisione delle Sezioni Unite, in attesa della quale era stato disposto il rinvio, non viene in concreto rilievo nella fattispecie, avendo circoscritto il principio di diritto in merito all'assorbimento del reato di atti persecutori al solo delitto di omicidio aggravato, e non già al delitto di lesioni (Sez. U, n. 38402 del 15/07/2021, Magistri, Rv. 281973: *"Il reato di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576, primo comma, n. 5.1 cod. pen., commesso a seguito di quello di atti persecutori da parte dell'agente nei confronti della medesima vittima, integra, in ragione della unitarietà del fatto, un reato complesso circostanziato ai sensi dell'art. 84, primo comma, cod. pen."*).

3. Premesso che, in tema di lesioni gravissime, la valutazione circa la sussistenza dell'aggravante dello sfregio permanente, inteso come turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso, compete al giudice di merito, chiamato ad esprimere un giudizio che non richiede speciali competenze tecniche, perché ancorato al punto di vista di un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità, e pertanto tale giudizio non

risulta sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 22685 del 02/03/2017, Calcagno, Rv. 270137), va ribadito che integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso, con effetto sgradevole o d'ilarità, anche se non di ripugnanza, secondo un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità (Sez. 5, n. 32984 del 16/06/2014, Sangregorio, Rv. 261653), qualsiasi segno idoneo ad alterare la fisionomia della persona, ancorché di dimensioni contenute, rispetto ai tratti naturali dei lineamenti, escludendone l'armonia con effetto sgradevole o di ilarità, anche se non di ripugnanza, e compromettendone l'immagine in senso estetico, in rapporto ad un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità.

Né, a tal fine, rileva la possibilità di eliminazione o di attenuazione del danno fisionomico mediante speciali trattamenti di chirurgia facciale (Sez. 5, n. 23692 del 07/05/2021, Di Rocco, Rv. 281319; Sez. 5, n. 26155 del 21/04/2010, Barbetta, Rv. 247892).

La deduzione del ricorrente, secondo cui la circostanza aggravante dello sfregio permanente – ora divenuta fattispecie autonoma, avendo l'art. 12 l. n. 69/2019 trasfuso la norma nell'art. 583 *quinquies* cod. pen. - sarebbe esclusa dal perito è manifestamente infondata, perché, non ricorrendo alcun travisamento della prova, la Corte territoriale ha motivato puntualmente le ragioni della ritenuta sussistenza dell'aggravante dello sfregio permanente (p. 9-10), formulando una valutazione, sulla base della visione delle fotografie in atti, in merito alla sussistenza dello sfregio permanente, in ragione della permanenza di una cicatrice ben visibile sul volto della persona offesa, che ne altera l'armonia e l'euritmia; e tale esito cicatriziale, benchè ridotto dall'intervento chirurgico (Sez. 5, n. 23692 del 07/05/2021, Di Rocco, Rv. 281319), non è stato ritenuto escluso sulla base delle considerazioni medico-legali del perito, sul corretto presupposto che la valutazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante dello sfregio permanente è di competenza del giudice di merito, il quale è chiamato ad esprimere un giudizio che non richiede speciali competenze tecniche, che, quando è immune da censure di illogicità, come nella specie, non è sindacabile in sede di legittimità.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma il 07/12/2021

Il Consigliere estensore

Giuseppe Riccardi

Giuseppe Riccardi

Il Presidente

Gerardo Sabeone

Gerardo Sabeone

Corte Suprema di Cassazione
Sez. V^a Penale

Depositata in Cancelleria

Roma, il

24 GEN. 2022



Il Funzionario Giudiziario
Carmela Lanzetta

Carmela Lanzetta